L. 26 febbraio 1999, n. 42 [(1)]**.**

Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1999, n. 50.

---

1. *Definizione delle professioni sanitarie.*

1. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265* [(2)], e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione «professione sanitaria».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225* [(3)], ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il *decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163* [(4)], e l'articolo 24 del regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680* [(5)], e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* [(2)], e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

---

(2) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(3) Riportato al n. D/XII.

(4) Riportato al n. C/IX.

(5) Riportato al n. E/VIII.

(2) Riportato alla voce Sanità pubblica.

---

2. *Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.*

1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 [(6)], provvedono direttamente le Federazioni predette.

---

(6) Riportato al n. A/II.

---

3. *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175* [(7)].

1. Alla *legge 5 febbraio 1992, n. 175* [(7)], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «sugli elenchi telefonici» sono aggiunte le seguenti: «, sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie»;

b) [(8)];

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221»*;

d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «sugli elenchi telefonici» sono inserite le seguenti: «e sugli elenchi generali di categoria»;

e) all'articolo 5, comma 4, le parole: «sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221»*;

f) [(9)];

g) [(10)].

---

(7) Riportata al n. A/XI.

(7) Riportata al n. A/XI.

(8) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 2, *L. 5 febbraio 1992, n. 175*, riportata al n. A/XI.

(9) Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 5, *L. 5 febbraio 1992, n. 175*, riportata al n. A/XI.

(10) Aggiunge l'art. 9-bis, *L. 5 febbraio 1992, n. 175*, riportata al n. A/XI.

---

4. *Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* [(11)], e successive modificazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dal *decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475* [(12)], convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 novembre 1996, n. 573*, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* [(11)], e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del *decreto legislativo n. 502 del 1992* [(11)], e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761* [(11)], allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del *decreto legislativo n. 502 del 1992* [(11)], e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni [(13)].

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* [(14)], e successive modificazioni e integrazioni.

---

(11) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(12) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

(11) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(11) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(11) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(11) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'*Acc. 16 dicembre 2004.*

(14) Riportato alla voce Sanità pubblica.